



LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE PENALE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone di :

dr .Cecilia Calandra	Presidente
dr. Donatella Santini	Consigliere
dr Marinella De Simone	Consigliere rel.

esaminata l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da XXXX
visti gli atti e preso atto del parere espresso dal P.G., in conformità alle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato per conto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, per l'inammissibilità dell'istanza

a scioglimento della riserva di cui al verbale in data 25.1.13

osserva

XXXX ha riportato sentenza ex art. 444 cpp in data 14.9.10 del TRIBUNALE DI FERRARA (irrevocabile il 3.11.10) per il reato ex art. 14 comma 5 ter D.Lvo 286/98 con applicazione della pena di 1 anno 1 mese 10 giorni di reclusione; in data 11.9.2010 è stato arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione della PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI FERRARA ed ha scontato la pena fino alla data della scarcerazione (12.5.11) disposta provvisoriamente dal P.M.; in data 27.5.11 il Giudice dell'Esecuzione di Ferrara ha revocato la sentenza di cui sopra, in quanto il fatto non è più previsto come reato stante l'incompatibilità della violazione rispetto alla normativa comunitaria (come da sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 28.4.11 nel procedimento EL DRIDI).

L'istante evidenzia che alla data del 24.12.10 era scaduto il termine entro il quale gli Stati membri dell'Unione Europea dovevano conformarsi alla Direttiva CEE n. 2008/115 del 6.12.1998, termine che non veniva rispettato dallo Stato italiano lasciando in vigore la disciplina preesistente; tale disciplina stante l'incompatibilità con la legislazione sopranazionale doveva considerarsi inapplicabile, per cui la prosecuzione della carcerazione di XXXX in base a titolo esecutivo divenuto illegittimo costituisce 'ingiusta detenzione' a far data dal 24.12.10 e quindi per complessivi 139 giorni.

La pretesa del XXXX deve considerarsi ammissibile, difformemente dalle conclusioni dell'Avvocatura dello Stato che rileva l'assenza, nel caso di specie, di un giudicato assolutorio o di un provvedimento di archiviazione ed invece la sussistenza di un ordine di carcerazione assolutamente legittimo. Secondo l'assunto fatto proprio anche dal Procuratore Generale, si afferma che la domanda può essere accolta solo ove l'interessato si sia liberato dall'accusa nel merito con una delle formule catalogate dall'art. 314 c.p.p. e che la revoca del titolo esecutivo disposta dal Tribunale di Ferrara è equiparabile all'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, ipotesi che non consente l'attivazione della procedura riparatoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 314 cpp (Cass.pen. IV 13.5.08; Cas. Pen. IV 23.4.01).

Questa Corte osserva che l'art. 314 c.p.p. enuncia i casi in cui la domanda può essere accolta, ma che la portata della norma è stata ampliata per effetto di pronunce della Corte Costituzionale e della Cassazione. Infatti il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è stato riconosciuto in caso di erroneo ordine di esecuzione (C.Cost. n. 310 del 25.7.96), ovvero qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta (C.Cost. n. 219 del 20.6.08; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, Pellegrino).

E' noto che in caso di proscioglimento o assoluzione a seguito di abrogazione della norma incriminatrice – cui è equiparata la dichiarata illegittimità costituzionale - in epoca successiva alla sofferta detenzione non compete il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione a norma del quinto comma dell'art. 314 cod. proc. pen. (così Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2733 del 12/11/1996 Cc. dep. 30/12/1996; Sez. 4, Sentenza n. 30072 del 24/06/2008 Cc. dep. 18/07/2008); e che la disapplicazione dell'art. 14 comma 5 ter D.Lvo 286/98 è corrispondente ad una 'abolitio criminis'. Nel caso di XXXX però si è trattato di un ordine di carcerazione - legittimamente emesso ab origine - il cui mantenimento in esecuzione tuttavia deve ritenersi illegittimo a seguito della inutile scadenza del termine di attuazione della c.d. Direttiva rimpatri, le cui previsioni sono dotate di natura "self executing" nell'ordinamento interno (Cass. Sez. 5 n. 26027 dell'8.6.11 – dep. 1.7.11). Pertanto la prosecuzione della detenzione dopo il 24.12.10 deve ritenersi 'sine titulo' non potendosi accollare all'interessato la colpa della tardiva scarcerazione intervenuta a distanza di alcuni mesi.

Tuttavia ritiene la Corte che allo stato non vi siano i presupposti per deliberare l'equa riparazione in quanto dal certificato penale risultano precedenti condanne riportate dal XXXX a pene detentive per complessivi 22 mesi (alcune sentenze – n.1, 2, e 3 – con il beneficio della pena sospesa da revocare, ed un'altra – n. 5 – con applicazione di indulto) rispetto ai quali possono computarsi i 139 giorni di ingiusta detenzione scontati in epoca successiva ai sensi dell'art. 657 cpp. Allo stato, in attesa di un provvedimento di unificazione pene concorrenti con conseguenti provvedimenti accessori per la revoca del beneficio ex art. 168 cp ed eventuale applicazione di indulto, opera la preclusione di cui al comma 4 dell'art. 314 cpp.

P.Q.M.

Respinge allo stato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di XXXX.

Così deciso in Bologna il 25.1.13

Il Consigliere relatore

Il Presidente